

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2621)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4142)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1967*

Aumento della indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i Commissari, per i Commissari aggiunti nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici è fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue, si provvede, per l'anno finanziario 1967, con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.